

**PROBLEMATICHE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E  
SPORTELLI ANTIVIOLENZA E ANTITRATTA**

**1. SICUREZZA SANITARIA CAV E CASE RIFUGIO**

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, sin dal 9 marzo, garantiscono continuità di servizio e accesso, pur con l'adozione di misure coerenti con le disposizioni entrate in vigore.

Si segnalano le seguenti problematiche:

- Non vi è dotazione adeguata di mascherine protettive. Solo il Comune di Formello ha fornito il CAV di mascherine protettive e ha sanificato i locali. Il CAV Aretusa non è accessibile per disposizioni del presidente regione Campania.
- Gli ambienti sono stati tutti igienizzati su iniziativa di DD come ente gestore, che assicura disponibilità di alcool, candeggina e disinfettanti a base alcoolica (in parte acquistato, in parte donato da privati), ogni stanza è stata dotata di dispenser con disinfettante, ma non vi è stata sanificazione su iniziativa dell'ente finanziatore.
- Si utilizzano carta, guanti, piatti, bicchieri e posate monouso dal 9 marzo.

**Richieste:**

**al Dipartimento delle pari opportunità, in attuazione del Piano nazionale antiviolenza e antitratto:**

- **Assicurare, anche mediante disposizione all'ente territoriale, la tempestiva fornitura alle strutture di mascherine protettive; guanti monouso; disinfettanti a base alcoolica;**
- **Disporre che l'ente finanziatore provveda alla sanificazione degli ambienti**

Si rappresenta che DD ha disponibilità di una struttura, assegnata quale bene sottratto alla mafia, che potrebbe essere utilizzata per potenziare l'ospitalità in urgenza delle donne che necessitano di un preliminare periodo di quarantena prima dell'ingresso nelle CR.

**2. ACCESSO DELLE DONNE AI CAV, CASE RIFUGIO, SPORTELLI**

**a. Telefonate**

Le donne già in accoglienza continuano ad accedere beneficiando della reperibilità telefonica H24 e si assicurano costantemente colloqui di sostegno al telefono. Si registra, tuttavia, la diminuzione di accessi telefonici di nuove donne.

Alcune donne hanno segnalato tramite sms difficoltà a telefonare a causa della condizione di permanenza familiare a casa.

**b. Di persona**

Sul territorio di riferimento del CAV Villa Pamphili: diminuzione dell'86% delle nuove schede aperte.

Sul territorio di riferimento del CAV Sisenna: diminuzione media del 50% delle nuove schede aperte.

Sui territori di riferimento Codice Rosa: diminuzione media del 60% delle nuove schede aperte.

Sul territorio di riferimento del CAV Bracciano/Formello/Civitavecchia: diminuzione media del 60% delle nuove schede aperte.

Per il Centro Prendere il volo, dedicato all'emersione della tratta di esseri umani: diminuzione media

Sul territorio di riferimento del CAV Aretusa, Campania: diminuzione media del 70% delle nuove schede aperte.

Gli invii da parte della rete territoriale e delle forze dell'ordine sono limitati alle situazioni gravi con accesso al pronto soccorso.

c. Modalità di accesso telematico

In generale, le donne che sono nelle condizioni di autonomia e allontanamento dal maltrattante non hanno difficoltà di accesso telefonico o telematico. Si segnala tuttavia rallentamento della rete internet delle strutture che limita la possibilità di utilizzare piattaforme online. Dall'altro lato le donne non sempre dispongono di risorse economiche per assicurarsi accesso internet adeguato.

**Richieste:**

**al Ministero dell'Interno**

- **Assicurare tempestiva fornitura di mascherine protettive; guanti monouso; disinfettanti a base alcolica anche alle forze dell'ordine. Si registra difficoltà dei commissariati e stazioni dei carabinieri ad accogliere le donne che devono sporgere denuncia-querela a causa di non disponibilità di dispositivi di sicurezza.**

**al Dipartimento delle pari opportunità, in attuazione del Piano nazionale antiviolenza:**

- **Incrementare pubblicizzazione del numero 1522 e della sua gratuità**

d. Permanenza dei bambini/e nelle CR

Si pone il problema di assicurare ai bambini/e dispositivi idonei per accedere alle iniziative scolastiche per la continuità didattica.

**Richieste:**

**Al Governo per tramite del Dipartimento delle pari opportunità, in attuazione del Piano nazionale antiviolenza:**

- **Assicurare disponibilità di dispositivi informatici adeguati per i/le bambini/e ospiti delle CR insieme alle madri**

3. **QUESTIONI DI TUTELA GIURIDICA PER LE DONNE ACCOLTE E OSPITI**

a. Ordini di protezione in sede civile

Nonostante le disposizioni del codice civile (art. 342 bis, 342 ter c.c.; 736 bis c.p.c.) prevedano la possibilità per l'autorità giudiziaria di emanare ordine di protezione *inaudita altera parte*, rinviando il contraddittorio delle parti a seguito dell'immediata applicazione della misura di protezione, è ancora diffusa la prassi di fissare udienza di comparizione previa notificazione del ricorso, come emerge dai lavori della Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio. Ciò espone però la donna richiedente l'ordine di allontanamento a più gravi violenze, rischio ancora maggiore nell'attuale situazione di emergenza sanitaria che impedisce il temporaneo allontanamento delle donne dalle case di convivenza. Risulta quindi necessaria l'applicazione dell'istituto dell'ordine di allontanamento che assicuri la massima protezione (cfr. giurisprudenza del Tribunale di Bologna), onerando le forze dell'ordine che eseguono il provvedimento di allontanamento alla notifica del provvedimento stesso contenente fissazione di udienza di comparizione.

***Richieste:***

***al Ministero di Giustizia***

***al Dipartimento per le pari opportunità e anche al CSM e ai Presidenti dei Tribunali per tramite della Presidente della Commissione del Senato sul femminicidio”:***

- ***Raccomandare l’emanazione dell’ordine di protezione ex artt. 342 bis e ss. c.c. inaudita altera parte, posticipando la comparizione delle parti dinanzi all’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione dell’allontanamento.***

b. Incontri genitoriali

Si precisa, innanzitutto, che eventuali problemi relativi alla gestione delle visite genitoriali possono essere oggetto di istanza urgente e all’esito di contraddittorio scritto il giudice che ha ritenuto l’istanza urgente in attuazione dell’art. 83 d.l. 18/2020.

Si rileva difformità di gestione degli incontri genitoriali da svolgersi con modalità protette figli/e-padri indagati e imputati per i reati di cui all’art. 1 legge 19 luglio 2019, n. 69 e in alcuni casi continuano le CTU, nel corso delle quali si impone la continuazione degli incontri.

***Richieste:***

***al Ministero di Giustizia***

***al Dipartimento per le pari opportunità***

- ***Disporre la sospensione su tutto il territorio delle visite protette stabilite in pendenza di procedimento penale per reati di cui all’art. 1 legge 19 luglio 2019, n. 69 ai danni della madre.***

***Al CSM e ai Presidenti dei Tribunali per tramite della Presidente della Commissione del Senato sul femminicidio”:***

- ***Sul sito governo.it precisare la risposta alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli” come segue: «Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. **Si raccomanda, tuttavia, di assicurare prevalenza alla tutela della salute dei figli minori, minimizzando negli spostamenti l’esposizione degli stessi a fattori di rischio di contagio.*****

b. In sede penale

Denuncia-querela: le donne hanno difficoltà ad accedere presso le forze dell’ordine e gli uffici di Procura, ma anche per le avvocate il deposito secondo le modalità ordinarie presso le forze dell’ordine o gli uffici di procura è limitato. Appare problematico procedere all’assunzione di SIT entro tre giorni dalla querela così come previsto dal 362 c.p.p. a seguito della Legge 69/2019.

**Richiesta:**

**al Ministero di Giustizia**

- **Autorizzare temporaneamente per il periodo dell'emergenza l'invio tramite pec all'ufficio di procura competente delle denunce-querelle autenticate dal difensore con attestazione di conformità secondo le disposizioni regolative del processo civile telematico;**
- **Nel rispetto dell'art. 20 Direttiva 2012/29 UE, precisare che nei casi di cui alla l. 69/2019, l'assunzione di sommarie informazioni della p.o. successiva alla querela prevista dall'art. 362 c.p.p. sia bilanciata con le esigenze di protezione tempestiva della vittima. Considerata, pertanto, la situazione di emergenza sanitaria, l'assunzione di SIT deve essere fatta solo ove non comporti ulteriori ritardi nell'adozione di misure cautelari in presenza di querela dettagliata.**

c. Misure cautelari e scarcerazione

Si invita a raccomandare la piena attuazione delle misure di protezione già previste dal nostro ordinamento: le forze dell'ordine dispongono dello strumento dell'ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p. nonché dell'arresto in flagranza. Inoltre, si invita alla rigorosa applicazione delle misure cautelari specifiche previste dal codice di procedura penale.

Con riferimento ai provvedimenti da adottare in materia *de libertate* di coloro che sono sottoposti a custodia cautelare in carcere, è importante assicurare la piena partecipazione dei difensori delle p.o., pertanto è necessario l'AG verifichi la rituale notifica dell'istanza di revoca alla p.o. e/o al difensore della p.o., attenda memoria del difensore della p.o. ovvero interloquisca con la stessa in assenza di difensore prima della decisione.

Con riguardo alla detenzione domiciliare, è opportuno in ogni caso di scarcerazione garantire l'avviso disposto dall'art. 90 ter c.p.p. e assicurare interlocuzione con la persona offesa anche del Tribunale di Sorveglianza competente.

**Richieste:**

**Al Ministero di Giustizia**

**Al CSM:**

- **raccomandare la piena attuazione delle misure di protezione già previste dal nostro ordinamento quali l'ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p. nonché dell'arresto in flagranza;**
- **raccomandare rigorosa applicazione delle misure cautelari specifiche previste dal codice di procedura penale;**  
**raccomandare il rispetto delle disposizioni che assicurano la piena partecipazione dei difensori delle p.o. nei procedimenti *de libertate***

d. Misure di protezione sociale

Considerato il rallentamento dei percorsi di rafforzamento delle donne a causa della sospensione della maggior parte dei servizi delle reti territoriali necessari, sarebbe auspicabile il prolungamento del congedo straordinario dal lavoro per motivi di violenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Sarebbe altresì utile un'integrazione del cosiddetto "reddito di libertà" previsto dalle legislazioni regionali.

**Richieste:**

**al Ministero del lavoro**

**al Dipartimento delle pari opportunità in attuazione del piano nazionale antiviolenza:**

- **Stabilire il prolungamento di almeno ulteriori 90 giorni del congedo retribuito di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.**

c. Donne migranti, richiedenti asilo, rifugiate e vittime di tratta

1. Accessibilità informazioni: per tutte le donne ospiti ed accolte di nazionalità nigeriana sono stati inviati via messaggio whatsapp due video di mediatrici nigeriane relativi alle misure di prevenzione da adottare per evitare il contagio; a tutte le donne accolte sono stati inviati messaggi informativi rispetto all'emergenza sanitaria e numeri di telefono da poter contattare, quali +393510221390 di *Medicins du monde* e Unicef per persone che non hanno un medico di base ed hanno bisogno di consulenze mediche, e 800905570 numero verde Arci (per Lycamobile 3511376335) per richiedenti asilo e rifugiati con collaborazione di *Medicins du monde*.

Sarebbe auspicabile incrementare l'informazione istituzionale sull'accesso ai servizi antiviolenza e antitratta.

**Richieste:**

**al Dipartimento delle pari opportunità, in attuazione del Piano nazionale antiviolenza:**

- **Incrementare pubblicizzazione del numero 1522 e del numero 800 290 290 e della loro gratuità, attivare sms/whatsapp almeno in inglese, francese, spagnolo, arabo**

2. Accoglienza: le donne accolte nelle strutture deputate sono state informate circa la necessità di ridurre la mobilità e rimanere nelle strutture dove sono ospiti o delle proprie abitazioni per evitare il contagio e di limitare l'uscita a situazioni di necessità sanitaria o per fare la spesa. Si segnala tuttavia il sovraffollamento delle stesse e la necessità di predisporre strutture di accoglienza ulteriori e dedicate alla popolazione migrante femminile e i figli e le figlie minori al seguito.

3. Trattenimento CPR: la condizione di trattenimento nella situazione attuale in cui ogni possibilità di concreta esecuzione delle misure di espulsione è inattuabile, è da ritenersi ulteriormente lesiva dei diritti delle donne migranti e richiedenti asilo ed espone a gravi rischi per la loro salute. Si rende opportuno, dunque, l'immediato rilascio delle donne trattenute presso i CPR.

4. Titoli di soggiorno: in considerazione dell'accesso limitato all'ufficio immigrazione si rende opportuna l'estensione per minimo ulteriori 6 mesi della durata dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare e di cui agli artt. 18,18 bis, 22 co.12 quater TUIMM, dei permessi di soggiorno ex art. 5 co.6 TUIMM ancora diffusi, dei permessi come richiedenti asilo, considerata la sospensione delle audizioni presso le Commissioni territoriali per la protezione internazionale e delle udienze in sede di impugnazione del diniego della protezione internazionale. Si rileva, inoltre, la necessità di immediato rilascio da parte delle Questure di permesso di soggiorno ex art. 18, 18 bis e 22 co. 12 quater d.lgs 286/1998 per le persone offese di tutti i procedimenti penali pendenti per i reati legittimanti la richiesta della misura di protezione.

**Richieste:**

**al Ministero dell'interno**

- **predispone strutture di accoglienza ulteriori e dedicate alla popolazione migrante femminile e i figli e le figlie minori al seguito;**
- **l'immediato rilascio delle donne trattenute presso i CPR con attivazione delle reti territoriali antitratta e di protezione dei richiedenti asilo;**
- **Chiarire che deve ritenersi espressamente applicato l'art. 103 co 2 DPCM n. 18/2020 a tutti i permessi di soggiorno in scadenza, compresi quelli di cui agli artt. 18,18 bis, 22 co.12 quater TUIMM, dei permessi di soggiorno ex art. 5 co.6 TUIMM ancora diffusi, dei permessi come richiedenti asilo;**
- **rilascio da parte delle Questure di permesso di soggiorno ex art. 18, 18 bis e 22 co. 12 quater d.lgs 286/1998 per le persone offese di tutti i procedimenti penali pendenti per i reati legittimanti la richiesta della misura di protezione.**

**Al ministero della giustizia:**

- **Includere espressamente tra i termini processuali sospesi anche quelli per l'impugnazione delle espulsioni e dei dinieghi di protezione internazionale.**